

profondità gli avvenimenti. Ma il passato insegna molto sul presente, e purtroppo le masse devono essere continuamente eccitate e sollecitate, perché bisogna narrare l'occasione di rivincita sulla storia, che essendo vicina la vittoria offre meccanismi mentali che la essenza di una società presente è nel suo superamento, e il tutto si misura nel potere di legittimazione che la propaganda sul campo determinano. E così si magnifica la forza con spargimento di sangue, perché una vittoria incruenta non viene legittimata come valida.

Giuseppe Marcuzzi
Aiello del Friuli

PASIAN DI PRATO

Parcheggi esagerati

■ Egregio direttore, prendo lo spunto dall'articolo apparso nella pagina della cronaca di Codro-

IL CASO Il Crocefisso e il velo

■ Egregio direttore, come cittadino italiano e persona oramai di una certa maturità, mi consenta di fare alcune considerazioni in merito alla vicenda del Presidente dell'Istituto Malignani di Cervignano e sul Garante del Fvg, garante poi che pochi hanno capito a che cosa serva e cosa debba fare, cosa e soprattutto chi debba garantire. Allora, anni fa avvenne che un Imam del centro Italia, minacciò di denuncia un Presidente di Tribunale, un Tribunale Italiano e non Islamico, che non aveva fatto togliere il Crocefisso nell'aula delle udienze e la ebbe vinta in quanto il Crocefisso fu tolto, nonostante che alcun avvocato e giudice o pm italiano avesse voluto rimarcare la laicità del Tribunale.



■ ■ L'Ardita di Pagnacco settore giovanile (1950/1960). Ecco la squadra: da sinistra, in piedi, il presidente, allenatore e giocatore Ardito Pietro, Zucchiatti, Degano, Bernardis, Stocco e Botto. In basso, da sinistra: Botto, Codutti, Scialino, Burino e Gabino

Poi avemmo l'episodio di alcune maestre italiane in un scuola elementare italiana che impedirono sotto le feste di Natale ai bambini italiani di intonare Bianco Natal e "tu scendi dalle stelle" per non offendere la suscettibilità di uno o due bimbi musulmani, poi recentemente Presidi italiani che hanno proibito la costruzione di Presepe in scuole italiane, sempre per la difesa della laicità. Ora un preside che ovviamente potrebbe essere cattolico, possiamo ammetterlo, nel rispetto di questa dichiarata e ostentata-

mente molto di moda, laicità, impone di osservare la normativa e cioè di togliere dalla testa delle ragazze ovviamente musulmane un simbolo religioso e di distinguo e quindi se vogliamo di discriminazione, il velo affinché per l'appunto non vi siano distinguo di Religione e discriminanti. Interviene un garante ovviamente e possiamo dirlo al quale va bene che vengano tolti i Crocefissi dai luoghi pubblici, va bene che i bimbi non cantino Bianco Natal e non si facciano i Presepe nelle scuole, ma impone che un simbolo osten-

tatamente religioso venga mantenuto. C'è qualche cosa che non va in sto paese; a parte che sarebbe legittimo sapere questi garanti chi li nomina, come vengano nominati e che trascorsi hanno alle spalle, sarebbe opportuno chiedere al politico, agli uomini di potere, a coloro che dai loro scranni e magari con la scorta al seguito pretendono di amministrare anche la nostra dignità, che diritto hanno di farci vergognare di vivere in sto paese, almeno io la penso così e non mi vergogno a dirlo, facendomi rimpiangere di non

ca, se non, addirittura, si trova più intelligente scaricarli lungo le scarpe all'esterno dei cimiteri stessi, con il degrado ambientale che si può facilmente immaginare. Basta fare un giro per i paesi dell'Austria e della Slovenia per scoprire non solo la cura con cui sono tenuti i luoghi in cui riposano i defunti, ma anche che i nostri vicini fanno da tempo la raccolta differenziata. Nel bel cimitero di Lienz, dagli anni Ottanta, c'è anche un piccolo impianto di compostaggio che rifornisce buon terriccio per le aiuole che costeggiano i viali. Come Legambiente abbiamo chiesto ripetutamente che si seguissero questi esempi positivi, che fanno anche risparmiare denaro ai Comuni e ai cittadini. Purtroppo fino ad ora non siamo stati ascoltati.

Marco Lepre
circolo Legambiente
Carnia-Val Canale

Assunzioni in pianta stabile ecco come ottenere gli sgravi

■ **Come fa il datore di lavoro ad usufruire dello sgravio contributivo triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato?**

La Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all'articolo 1, comma 118 ha introdotto un importante esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo "1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015". Il messaggio INPS n. 1144/2015 detta le regole per fruire dello sgravio contributivo triennale. Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure

specifiche). Rientrano nel beneficio anche i soggetti non imprenditori. Mentre restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato. Ai fini UniEmens, per esporre il beneficio spettante i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di "Denuncia Individuale", "Dati Retributivi", elemento "Incentivo" i seguenti elementi: nell'elemento "Tipoincentivo" dovrà essere inserito il valore "TRIE" avente il significato di "Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190"; nell'elemento "CodEnteFinanziatore" dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato); nell'elemento "ImportoCorrIncentivo" dovrà essere

indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente, calcolato in base ai criteri illustrati nella circolare n. 17/2015; nell'elemento "ImportoArrIncentivo" dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo all'esonero contributivo dei mesi di competenza di gennaio e/o febbraio 2015. Sul punto, viene precisato che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio 2015, relativamente all'arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all'arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio. In caso di superamento della soglia men-

sile massima, pari ad euro 671,66, l'esposizione dell'agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all'interno di "Denuncia Individuale" di "Dati Retributivi", l'elemento "AltreACredito" i seguenti elementi: "CausaleACredito", con l'indicazione del codice causale "L700" avente il significato di "conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014"; "ImportoACredito", con l'indicazione dell'importo dell'esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

Condominio le grondaie sono parti comuni

■ **Le grondaie sono da considerarsi parti comuni?**

La Corte di Cassazione (sentenza n. 27154) si è recentemente espressa in merito, definendo che le gronde e le altre parti comuni finalizzate a raccogliere e convogliare le acque piovane vanno riparate a spese di tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà di ciascun condomino; esse svolgono infatti una funzione utile all'interno dell'edificio condominiale. A prescindere dal fatto che sia presente un lastrico solare di proprietà esclusiva e non un tetto a falde.

Per questa ragione non si può imporre al condomino proprietario del lastrico solare di sostenere un terzo

della spesa per la riparazione delle gronde sul presupposto che facciano parte del lastrico. Al pari dei doccioni e dei canali di scarico delle acque, le grondaie costituiscono in ogni caso parti comuni perché sono finalizzate allo svolgimento di una funzione necessaria all'uso comune, quella dello scolo delle acque piovane.

Le gronde conducono le acque piovane fino a terra o negli scarichi fognari, svolgendo una funzione di interesse comune, anche a prescindere da un eventuale utilizzo più intenso del bene comune ex art. 1102 del codice civile da parte del proprietario del lastrico solare, di cui non costituiscono parte essenziale. Il criterio di riparto dell'articolo 1126 del codice civile costituisce una eccezione rispetto a quello ordinario dell'articolo 1123 del codice civile con conseguente inammissibilità di una sua estensione analogica.

Giuseppe Colucci
avvocato